



SENT. 383/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Domenico Guzzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

Erika Guerri Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di interpretazione iscritto al n. 59972 del registro di

Segreteria promosso da PATRIZIA SAGGESE, nata a Taranto (TA), il

17 marzo 1969 (C.F. SGGPRZ69C57L049N), elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Cicerone, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Pietro di

Benedetto dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce

rilasciata su separato foglio, p.e.c.

pietrodibenedetto@ordineavvocatiroma.org

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

E nei confronti di

COMUNE DI APRILIA (c.f.: 80003450592), in persona del Sindaco pro

tempore, con sede in (04011) Aprilia (LT), P.zza Roma n. 1,

elettivamente domiciliato in Latina, al n. 37 del Viale dello Statuto,



presso lo studio dell'avv. Giovanni Tosti (c.f.: TSTGNN72E31E472L;

p.e.c.: g.tosti@cnfpec), il quale lo rappresenta e difende giusta procura

rilasciata su foglio separato

avverso

la sentenza n. n. 1026/2017 della Sezione seconda giurisdizionale

centrale d'appello, depositata in data 21 dicembre 2017.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 19 luglio 2022, con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Eliana Giorgianni, la relatrice

dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Pietro di Benedetto per il

ricorrente principale e l'Avv. Giovanni Tosti per il resistente, nonché il

rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.

Luigi D'Angelo.

Esaminati i ricorsi, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, questa Sezione, nel rigettare l'appello

promosso, tra gli altri, dall'odierna ricorrente, la condannava al

pagamento, in via principale, di € 602.837,00 a titolo di danno per

minor gettito TARSU e, in via sussidiaria, di € 460.339,00, a titolo di

minor gettito ICI in favore del Comune di Aprilia.

Con un primo ricorso, depositato il 15 aprile 2022, la soccombente ha

instaurato il giudizio volto all'interpretazione della sentenza in epigrafe

indicata ex artt. 172, lett. c) e ss.e 211 c.g.c..

Tale giudizio è stato oggetto di successiva rinuncia, pervenuta in data

5/05/2022, da parte della ricorrente in quanto proposto in assenza di



patrocinio da parte di avvocato abilitato alla difesa presso le Magistrature superiori.

Con altro ricorso depositato in pari data, rubricato al n. 59972, la Saggese, patrocinata come in atti, ha chiesto nuovamente a questa Sezione di rendere l'interpretazione della sentenza n. 1026/2017 nella parte in cui precisa quanto segue: *“Prima di entrare nella valutazione delle singole posizioni soggettive, deve ancora evidenziarsi che le poste dannose esaminate dalla Sezione territoriale attengono a fatti gestori verificatisi nel periodo 2005 – 2010; a tale ambito temporale resta, pertanto, circoscritto l'accertamento dell'esistenza del danno e delle condotte illecite, essendo riservata alla fase esecutiva del giudicato la verifica della sussistenza di eventuali sopravvenienze attive che - ove rinvenienti da quel periodo temporale - possono dar luogo a minori addebiti”*, al fine di chiarire se le eventuali poste attive che devono essere esaminate nella fase dell'esecuzione, e quindi, nella fattispecie, se gli eventuali minori addebiti da imputare all'odierna ricorrente siano inclusi nei “vantaggi compensativi” ai quali allude la sentenza, per l'attività svolta dalla Patrizia Saggese nel periodo 2005 – 2010 nel giudizio di opposizione, e non, invece, si identifichino in sopravvenienze generate dalla stessa successivamente alla formazione del giudicato. Espone la ricorrente che il Comune di Aprilia, in data 19 febbraio 2021, notificava a mezzo pec alla Saggese atto di precetto, con il quale le intimava il pagamento di € 752.230,40, di cui € 602.837,00 per risarcimento del danno e la differenza per interessi, rivalutazione, spese legali, diritti e bolli. L'intimata avrebbe interposto



l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 617 c.p.c., innanzi al Tribunale civile di Roma, con contestuale istanza di sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, sostenendo che le poste dannose oggetto di condanna atterrebbero a fatti gestori verificatisi nel periodo 2005 – 2010 e che la pronuncia di responsabilità amministrativa avrebbe riservato, alla fase esecutiva del giudicato, la verifica della sussistenza di eventuali sopravvenienze attive che - ove rinvenuti da quel periodo temporale – avrebbero potuto dar luogo a minori addebiti.

A seguito di arbitrato, infatti, il Comune di Aprilia sarebbe stato condannato a pagare ad A.Ser. oltre 16 milioni di euro e, comunque, dopo la cessazione della convenzione, sarebbero state incassate somme rivenienti dalla passata gestione per circa 8 milioni di euro. La società di revisione avrebbe certificato un credito di circa 138 milioni di euro, che avrebbe coinvolto il Comune di Aprilia per un importo pari a circa 33 milioni, a titolo di aggio maturato da OMISSIS, che, dunque, rappresenterebbe la percentuale di competenza della società di quanto recuperato dall'ente locale nei confronti dei suoi contribuenti evasori, quale effetto proprio dell'attività accertativa di OMISSIS, anche ovviamente con riferimento alle imposte della TARSU e dell'ICI.

La documentazione comprovante tale circostanza sarebbe stata oggetto di un'apposita istanza di deposito, promossa dal difensore della Saggese, proprio in sede d'appello contabile, e tuttavia, l'istanza sarebbe stata respinta dal collegio con ordinanza a verbale, per tardività, ai sensi dell'art. 67 del R.D. n. 1038 del 1933 e dell'art. 345



c.p.c.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.11.2021 avrebbe, a sua volta, rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fornendo una diversa interpretazione del titolo esecutivo, osservando che *“l'opposizione al precetto si fonda espressamente su doglianze che sono state già dedotte innanzi al giudice della cognizione e che non possono evidentemente essere scrutinate in questa sede, essendo demandato al giudice dell'opposizione di valutare solamente fatti sopravvenuti e non certo questioni attinenti alla formazione del titolo giudiziale, tali risultando nella specie anche quelle relative alle ‘sopravvenienze attive’ che l'opponente per l'appunto afferma espressamente di aver infruttuosamente già sottoposto al giudice della cognizione, richiamando all'uopo il contenuto della pag. 12 della sentenza della pronuncia di secondo grado; [...] ritenuto dunque che non appare fondata la deduzione secondo cui il giudice di appello, mediante l'affermazione contenuta a pag. 22 della sentenza (“...essendo riservata alla fase esecutiva del giudicato la verifica della sussistenza di eventuali sopravvenienze attive che- ove rivenienti da quel periodo temporale - possano dar luogo a minori addebiti”) abbia inteso demandare alla fase esecutiva la valutazione di profili già dedotti o deducibili in sede di gravame, dovendosi ritenere che detto inciso abbia valore di mero richiamo al principio - pacifico - che nella fase esecutiva ben possono essere valutati i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale; [...] ritenuto pertanto che l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo debba essere respinta e che le spese*



della fase cautelare debbano essere regolate all'esito della decisione di merito [...]".

L'odierna ricorrente, in sede di note di trattazione scritta nanti il Tribunale di Roma (cfr. All. n. 7) avrebbe chiarito che *"I documenti dei quali è stata chiesta la produzione in sede contabile attengono, contrariamente a quanto sostenuto dal PM contabile, ai fatti di causa perché attengono ad avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali delle annualità 2005 - 2010, che, necessariamente, sono stati notificati, almeno nella gran parte, sotto la gestione dell'odierna attrice (21 settembre 2009 - 18 giugno 2010 -cfr. All. 1 e 2), pena la prescrizione dei crediti tributari del Comune, che è quinquennale"*, precisando altresì che si tratterebbe di crediti che il Commissario straordinario avrebbe certificato dopo l'uscita dell'attrice dall'azionariato e dalla gestione della società il 18 giugno 2010 (cfr. All. 16 e 18). La tardività del deposito in sede di giudizio contabile sarebbe stata legata esclusivamente alla circostanza che l'attrice, non potendo più accedere ovviamente agli atti aziendali, ne sarebbe venuta a conoscenza solo quando il Commissario Straordinario avrebbe effettuato il deposito documentale. La Sezione d'appello non avrebbe potuto esaminare il merito della documentazione sopravvenuta e depositata tardivamente dall'attrice, proprio perché documentazione sopravvenuta alla fase istruttoria di quel processo, ma proprio per questo motivo, avrebbe operato una scelta di giustizia: quella di dare la possibilità all'attrice di quantificare in altra sede (quella dell'esecuzione) l'attivo generato a favore del Comune di Aprilia con la



propria gestione. Ove fosse corretta l'interpretazione del Tribunale civile, l'affermazione contenuta nella pronuncia da interpretare non avrebbe senso, perché in caso di sopravvenienza di nuova documentazione rispetto al giudicato non ci sarebbe stata la possibilità di esperire la revocazione della sentenza dinanzi alla medesima Sezione. In ogni caso, il Tribunale civile di Roma fornirebbe un'interpretazione *tranchant*, in quanto in nessun modo l'odierna ricorrente avrebbe potuto generare "vantaggi compensativi" successivi alla formazione del giudicato" (2017) riconducibili a una sua attività, perché il 18 giugno 2010 sarebbe intervenuta l'amministrazione straordinaria, che avrebbe comportato l'estromissione della ricorrente dalla proprietà e dalla gestione della società.

Chiede, conclusivamente, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'interpretazione nei termini sopra esposti, conformi ai tradizionali canoni ermeneutici.

In data 5/07/2022 si è costituito in giudizio il Comune di Aprilia, deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. L'istanza sarebbe stata promossa in pendenza di opposizione all'esecuzione civile e, per stessa ammissione della ricorrente, sarebbe finalizzata a sostenere un'interpretazione contraria a quella offerta dal giudice civile, che ha dapprima negato il provvedimento ex art. 615, comma 1, c.p.c. (cfr. all. 5) e, successivamente, con sentenza n. 10404/22 (all. 6), avrebbe rigettato l'opposizione, sul corretto assunto che in sede di opposizione all'esecuzione è precluso l'esame di doglianze attinenti alla formazione



del titolo giudiziale azionato, potendosi conoscere solamente dei fatti sopravvenuti (cfr.: Cass. 3716/20; Cass. 14636/17; Cass. 3277/15; Cass. 11360/10; Cass. 7637/04).

Per contro, sarebbe pacifico che alcuna esecuzione per via amministrativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione creditrice, l'unica sulla quale la magistratura contabile potrebbe esercitare la propria *potestas judicandi* (Sezione III centr. app. sent. 496/17), difettando, invece, di giurisdizione in relazione ai profili che riguardano la determinazione del giudizio di esecuzione, rimesso alla potestà cognitiva del giudice civile (Sezione I centr. app. sent. 59/17, richiamata anche da Sezione II centr. app. sent. 79/19).

Sotto altro profilo, il Comune ha eccepito l'inaammissibilità e infondatezza dell'interpretazione proposta dalla ricorrente, finalizzata ad eludere il giudicato, secondo l'impostazione difensiva. La stessa Saggese, nei passi dell'opposizione a precetto (doc. 3) richiamati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, avrebbe chiaramente affermato che le poste attive – idonee ad azzerare o ridurre il credito del Comune di Aprilia – sarebbero state “preesistenti alla sentenza oggetto di interpretazione”, e che ella avrebbe tentato, senza successo, di farle valere nel relativo giudizio. Pertanto, nella prospettiva della ricorrente, lo strumento dell'interpretazione sarebbe diretto alla diminuzione dell'importo di danno, in riferimento a poste attive preesistenti alla sentenza e non correttamente fatte valere nel giudizio di formazione del titolo.

In realtà, l'interpretazione della sentenza proposta dalla ricorrente



sarebbe errata: in primo luogo, la stessa locuzione “sopravvenienze attive” indicherebbe chiaramente che la Sezione avrebbe inteso riferirsi a poste di formazione successiva al processo e alla stessa sentenza. Il necessario riferimento al principio generale del giudicato ed alla sua copertura del dedotto e del deducibile, unitamente al dato letterale suddetto, lascia intendere che la pronuncia abbia inteso riferirsi a crediti già maturati e deducibili nel giudizio definito dalla sentenza interpretanda.

Peraltro, ad ulteriore sostegno della suddetta conclusione, ad avviso del Comune occorrerebbe considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la necessità di esaminare eventuali sopravvenienze attive è stata affermata esclusivamente a livello di *obiter dictum*, senza essere replicata nel dispositivo e senza alcun riferimento alla posizione specifica della Saggese. Quest’ultima sarebbe stata chiamata a rispondere, in via principale, del danno da minor gettito TARSU, in difetto della citazione a giudizio sul punto di ASER e OMISSIS (cfr. pp. 78-79 della sentenza di primo grado, all. 2), e non avrebbe proposto gravame in punto di *quantum debeatur*. Non si vede come la Sezione avrebbe potuto affermare la necessità di procedere ad un ricalcolo *in executivis* della somma dovuta a tale titolo dall’odierna ricorrente, in presenza di giudicato interno sul punto.

In data 8.07.2022 ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale che ha chiesto la reiezione del ricorso per difetto di giurisdizione, alla stregua degli arresti giurisprudenziali che segnano nell’inizio delle procedure esecutive coattive il confine invalicabile



dell'interpretazione dei titoli esecutivi resi dalla magistratura contabile.

All'udienza odierna, sentite le parti presenti che hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova rimarcare che l'istituto della 'interpretazione' era già disciplinato nel previgente sistema processuale, posto che l'art. 78 del R.D. n.1214/1934 affidava alla "Corte dei conti il giudizio inerente le questioni d'interpretazione delle proprie decisioni", e, a mente dell'art. 25 del R.D. n.1038/1933 *"Se per l'esecuzione di una decisione della Corte dei conti sorga una questione sull'interpretazione di essa, deve proporsi giudizio innanzi allo stesso Giudice che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione da notificarsi a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse"*.

La giurisprudenza di primo grado aveva chiarito che il giudizio di interpretazione non può essere utilizzato per introdurre domande non dedotte o comunque non esaminate in prime cure, né per sindacare statuizioni della decisione che avrebbero potuto formare oggetto di eventuale impugnativa (Sez. giur. reg. Puglia, 2 dicembre 2009 n. 838; Sez. giur. Trentino Alto-Adige – Sede di Bolzano, 17 giugno 2008 n. 14; Sez. giur. reg. Lazio, 24 gennaio 1998 n. 330).

Tale orientamento era stato confermato anche dalle sezioni centrali, ponendo in evidenza come il dato testuale rinviasse alla pendenza di



una “questione di interpretazione”, quale presupposto indefettibile per la proposizione della relativa domanda. In tali casi si poneva, pertanto, l’obiettivo esigenza di stabilire quale fosse l’effettivo contenuto della sentenza su cui sussista incertezza (Sez. III centr. app., 5 maggio 2003 n. 188).

Il giudizio d’interpretazione presupponeva, pertanto, che le statuizioni contenute nella sentenza non fossero affatto univoche, ragion per cui avrebbero potuto dar luogo a notevoli incertezze e difficoltà nella successiva fase esecutiva, senza alcuna possibilità di ampliare o modificare, sotto alcun profilo, la decisione emessa. Le condizioni di ammissibilità risiedevano “*nell’esistenza di un pronunciato definitivo la cui interpretazione genera obiettivamente, secondo il comune intendimento, fondate dubbi e da fomentare l’impossibilità della corretta esecuzione della statuizione del Giudice*” (Sez. riun. n. 19/A-1995).

I presupposti per l’azione in parola sono stati, in definitiva, individuati nell’interesse a ricorrere e nella sussistenza di una *res dubia* tale da rendere difficoltosa l’applicazione della sentenza, e la legittimazione affidata, oltre che alla parte privata, anche al Procuratore generale o al titolare dell’ufficio amministrativo preposto all’esecuzione ex art. 6 d.P.R. 24 giugno 1998 n. 260, in quanto, in via prevalente, interessati all’attuazione del giudicato contabile (Sez. I centr. app. 15 ottobre 2008 n. 428).

3. Si tratta, indubbiamente, di un istituto *sui generis*, previsto unicamente per i giudizi contabili, in quanto non v’è nulla di simile né



nel codice di procedura civile né in quello del processo amministrativo, tant'è che il legislatore delegato ha avvertito l'esigenza di precisare che il procedimento "è regolato" dalle disposizioni che disciplinano il giudizio a istanza di parte, senza, tuttavia, qualificarlo tale né specificando il rapporto con l'azione esecutiva. A tal fine, è opportuno richiamare taluni arresti giurisprudenziali significativi (Sez. II centr. app. 259/2011; Sez. Sicilia app. n.231/2013) che, nel rinviare a precedenti conformi di secondo grado (Sezioni riunite n.19/A/1995 e n.4/A/2000), hanno posto in luce la natura "strumentale" dell'azione in esame, *"essendo finalizzato a chiarire, in presenza di oggettive incertezze, quale sia la reale portata delle statuizioni che dovranno essere eseguite dall'Amministrazione obbligata ad erogare il trattamento di quiescenza in favore del soggetto interessato"*. Da tale presupposto è stata tratta la conseguenza che il giudizio di interpretazione non potesse essere promosso ove la competente Amministrazione previdenziale avesse già provveduto (non importa se in maniera erronea od incompleta) a dare attuazione alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto di un soggetto a fruire di un determinato trattamento pensionistico.

In questo caso, infatti, l'omessa o inesatta esecuzione della sentenza originaria può dar luogo esclusivamente all'instaurazione, da parte del soggetto interessato, di un giudizio per l'ottemperanza al giudicato (Sez. Sicilia app. 263/2014).

In tal senso ha militato, peraltro, la giurisprudenza di primo grado che, proprio in relazione al nesso intercorrente tra il giudizio di



interpretazione e quello di ottemperanza, aveva ricordato come il giudizio di ottemperanza presupponesse necessariamente la interpretazione della sentenza, nel senso che il Giudice dell'ottemperanza, per verificare l'esattezza della condotta esecutiva dell'obbligato, deve necessariamente accertare il contenuto sostanziale dell'obbligo giudiziale quale emergente sia dalla motivazione della sentenza che dal suo dispositivo (Sez. Lazio n. 943/2008; Umbria 138/2004; Emilia-Romagna 956/2007; Sicilia 1695/2009).

4. In tale solco esegetico, l'art. 211 c.g.c. ha prescritto che *“qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'Amministrazione o l'Ente interessato possono promuovere il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte”*.

La norma appare perfettamente in linea con i sopradescritti canoni ermeneutici. Non v'è dubbio che anche il legislatore delegato abbia voluto conservare l'istituto dell'interpretazione giudiziale nel nuovo impianto processuale, confermandone il carattere 'complementare' e 'strumentale'. Non a caso ha usato la locuzione iniziale *‘ai fini della relativa esecuzione’*, proprio allo scopo di rimarcare la propedeuticità rispetto all'azione esecutiva, essendo *“volto esclusivamente a dirimere eventuali contrasti ed incertezze che insorgano in sede esecutiva in merito al contenuto precettivo della sentenza da eseguire”* (Sez. giur.



Piemonte, n. 21/2017; Sez. Liguria, n. 85/2020; Sez. Calabria n. 406/2020; Sez. Campania n. 1290/2021), e non potendo incidere, in alcun modo, sul giudicato ormai formatosi, anche qualora si miri a *“una riduzione del quantum del danno erariale da corrispondere all’Amministrazione danneggiata”* (Sez. Toscana n. 223/2022).

Il giudizio di interpretazione viene, dunque, a collocarsi *“nell’ambito della disciplina dell’esecuzione delle decisioni e si caratterizza per un’intima interconnessione genetico – funzionale con le forme di attuazione di quest’ ultima. Esso, infatti, rappresenta un’ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che, ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l’esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest’ultimo, non potendo l’interpretazione integrare o modificare in executivis le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione – dispositivo”* (in termini, Sez. III centr. app. n. 496/2017).

Sicché il giudizio per interpretazione può essere instaurato unicamente al fine di chiarire quale sia l’esatta portata delle statuizioni contenute in una sentenza, ove insorgano difficoltà nella relativa fase esecutiva, a causa del loro contenuto difficilmente intellegibile o addirittura ambiguo, mentre il giudice non è legittimato a procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni precedentemente emesse (in termini Sez. III centr. app. n. 414/2018 e n. 74/2021).

In tale rinnovata cornice normativa, la descritta ‘strumentalità’ del



giudizio di interpretazione trova conforto nell'unanime giurisprudenza di legittimità che attribuisce al giudice dell'esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230).

Peraltro, i medesimi pronunciamenti hanno chiarito che allo stesso giudice dell'esecuzione spetta, ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel corpo del provvedimento (principio affermato da Cass., Sez. U, 02/07/2012, n. 11066, e costantemente ribadito nelle successive pronunce: tra le tante, Cass. 17/01/2013, n. 1027; Cass. 16/04/2013, n. 9161; Cass. 02/12/2016, n. 24635; Cass. 05/06/2018, n. 14356; Cass. 25/02/2020, n. 5049).

Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell'esecuzione (o



quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (così Cass. 27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806).

5. Alla luce dei principi sopra enunciati, rimane di agevole soluzione la controversia promossa dalla Saggese. Risulta, infatti, chiaro che nella specie difettano del tutto entrambi i requisiti che gli spunti esegetici, appena descritti, hanno individuato ai fini dell'azionabilità del detto giudizio di interpretazione.

5.1. Manca, in primo luogo, la *'res dubia'*, in quanto il quesito della ricorrente ha già trovato una risposta nella sentenza n. 10404/22 con la quale il Tribunale civile di Roma, nel dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha chiarito che la questione relativa alle richiamate *'sopravvenienze attive'* – che avrebbero dovuto condurre alla affermazione dell'inesistenza del credito del Comune di Aprilia in questa sede, ovvero alla determinazione del suo inferiore ammontare – sarebbe già stata infruttuosamente sottoposta al giudice della cognizione, che ha disatteso sul punto le istanze dell'attrice.

Puntualizza il giudice civile *«Infatti, come si legge nella sentenza di appello azionata – e come si lamenta nell'atto di citazione la stessa attrice – il difensore di quest'ultima in sede di giudizio contabile aveva richiesto di produrre i documenti asseritamente comprovanti il 'gettito' generato da parte della società OMISSIS sotto la gestione dell'attrice. Tale produzione, tuttavia, è stata disattesa e respinta dalla Corte dei conti. Nello stesso atto di citazione, nel censurare la motivazione della*



sentenza, si evidenzia d'altro canto che "le sopravvenienze attive erano già intervenute e la scrivente aveva tentato di produrle e spiegarle alla Corte...". Le esposte risultanze conducono a ritenere l'opposizione inammissibile, in base alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotte o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui "nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione"; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008)».

Inoltre, la questione relativa alla prova dei crediti maturati nel periodo



in contestazione è già stata, pacificamente, oggetto di valutazione da parte del Giudice della cognizione che, in sede di appello, nel dichiarare tardiva la produzione documentale, ha rideterminato il credito risarcitorio *juxta alligata et probata e*, dunque, includendo anche le somme per le quali l'onere probatorio non era stato assolto.

Alla luce di tali conclusioni appare evidente che il ricorso sottoposto alla cognizione di questo Collegio tende a "integrare" il titolo esecutivo, interferendo sia con la sentenza di condanna sia con il giudicato civile.

Nella sostanza la ricorrente, mediante l'esercizio dell'azione *de qua*, mira a modificare le statuizioni dell'uno o dell'altro plesso giurisdizionale, in quanto, diversamente opinando, l'azione difetterebbe di interesse.

5.2. E, infatti, venendo al secondo presupposto del giudizio di interpretazione, non si comprende quale possa essere l'interesse a conseguire una pronuncia che, in alcun modo, potrebbe indirizzare la fase esecutiva.

Da un lato, la sentenza resa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione dopo la modifica dell'art. 616 c.p.c., per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma con l'art. 49, comma 2, della legge n. 69/2009: ogni contestazione relativa al merito di quella controversia dovrà, pertanto, esplicarsi in sede civile.

Dall'altro, essendo inibito a questo Giudice ogni possibilità di modifica, integrazione, correzione delle statuizioni contenute nella sentenza interpretanda, anche *sub specie* di mera riduzione del *quantum debeatur*, rimane vanificato l'interesse a conseguire una



pronuncia *inutiliter data*, in quanto priva di effetti concreti sulla futura esecuzione. In alcun modo, il percorso interpretativo scelto dal Giudice della cognizione potrebbe essere utile a conformare le attività volte all'adempimento coattivo del credito erariale, che, a questo punto, diventano esclusivo appannaggio del Giudice dell'esecuzione o dell'opposizione ad essa.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato il rigetto in rito, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti, ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 SETTEMBRE 2022

La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani